



# COMUNE DI BIOGGIO

Bioggio, 20 gennaio 2020

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI VALEVOLE PER L'ANNO 2020**

Il Municipio di Bioggio, visti l'art. 274 e seguenti LT e il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2020 pubblicato sul BUCT No. 53/2019, stabilisce l'incasso dell'imposta comunale 2020 nei termini seguenti:

1. L'imposta comunale per l'anno 2020 è riscossa tramite il Centro sistemi informativi del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in una misura che non ecceda il 90% circa dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione passata in giudicato o alla presunta imposta dovuta.

### **A) Richiesta d'acconto**

- totale dell'acconto

### **Termine di pagamento**

30 aprile 2020

oppure

- 1<sup>a</sup> rata      esigibile al 01.04.2019

30 aprile 2020

- 2<sup>a</sup> rata      esigibile al 01.06.2019

30 giugno 2020

- 3<sup>a</sup> rata      esigibile al 01.08.2019

31 agosto 2020

### **B) Rata a conguaglio**

dal 2021, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 della Legge Tributaria.

3. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.  
Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 4.
4. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.  
Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.
5. Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

CH-6934 Bioggio - Via Cademario 10 - casella postale 169

[www.bioggio.ch](http://www.bioggio.ch)

Cancelleria      Ufficio tecnico  
tel. 091 611 10 50 - fax 091 611 10 71      tel. 091 611 10 55 - fax 091 604 55 81  
[cancelleria@bioggio.ch](mailto:cancelleria@bioggio.ch)      [utc@bioggio.ch](mailto:utc@bioggio.ch)



## COMUNE DI BIOGGIO


6. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.
7. Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
8. Gli interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di CHF 20.— non sono conteggiati.
9. I tassi d'interesse remunerativi degli artt. 3 e 4 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2020. Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2020.
10. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura di esecuzione rimane tuttavia valido fino alla chiusura della stessa.
11. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta di acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 6. In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 4.


Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.


La presente ordinanza entra in vigore al 1° gennaio 2020 e si applica nell'anno civile 2020 alle imposte dovute per l'anno fiscale 2020.

Per gli anni fiscali antecedenti sono applicati i tassi d'interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Per il Municipio

Il sindaco:  Eolo Alberti



Il segretario:  Massimo Perlasca

Ordinanza pubblicata agli albi comunali dal 24 gennaio al 24 febbraio 2020.

CH-6934 Bioggio - Via Cademario 10 - casella postale 169  
www.bioggio.ch

Cancelleria Ufficio tecnico  
tel. 091 611 10 50 - fax 091 611 10 71 tel. 091 611 10 55 - fax 091 604 55 81  
cancelleria@bioggio.ch utc@bioggio.ch